



# COMUNE DI ARADEO

Provincia di Lecce

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 100 DEL 06-09-2018**

<b>OGGETTO:</b>	<b>Revisione del perimetro di consolidamento del "Gruppo Comune di Aradeo". Non necessità di consolidamento del Bilancio al 31.12.2017. Provvedimenti.</b>
-----------------	--

L'anno duemiladiciotto addì sei del mese di settembre alle ore 14:00, nella casa Comunale, convocata dal Sig. Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

<b>Luigi ARCUTI</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>Georgia TRAMACERE</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>A</b>
<b>Giovanni MAURO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Tania D'ACQUARICA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Fernando GUIDO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

Con la partecipazione del Segretario Generale Dr.ssa Maria Rosaria PEDACI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Luigi ARCUTI in qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Su detta deliberazione hanno formulato i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: Favorevole  Lì, .....	IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO   IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to Rag. Maria Cosimina Giuri
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: Favorevole  Lì, .....	IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA F.to Rag. Maria Cosimina Giuri

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO che:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione nel corso del 2014, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, considerando ai fini dell'inclusione nello stesso qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, in base alle regole stabilite dal principio contabile 4/4;
- ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell'anno successivo, pertanto entro il 30/09/2017 con riferimento all'esercizio 2016.
- il bilancio consolidato è disciplinato anche dall'articolo 233-bis del TUEL.

### RILEVATO che:

- ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”:
  - 1) *«gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;*
  - 2) *gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:*
    - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
    - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
    - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
    - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
    - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
  - 3) *gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubbliche, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.*

- 4) *le società controllate* dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
  - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

- 5) *le società partecipate* dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata».
- nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;
  - il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che: «Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:
    - 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
    - 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato»;
  - lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza: «Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:
    - a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.  
Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
      - totale dell'attivo,
      - patrimonio netto,
      - totale dei ricavi caratteristici.Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell'ente”.
- In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata»;

RILEVATO che:

- è quindi necessario e opportuno procedere ad una verifica sulla base dei dati definitivi relativi al 2017 degli enti del gruppo Comune Aradeo;
- per tale anno, la soglia di irrilevanza è la seguente:

Parametri	Comune di Aradeo	%	Soglia
Totale attivo	<b>23.920.747,95</b>	10%	<b>2.392.074,79</b>
Patrimonio netto	<b>7.876.868,00</b>	10%	<b>787.686,80</b>
Ricavi caratteristici	<b>5.096.620,71</b>	10%	<b>509.662,07</b>

DATO ATTO che:

- in base ai criteri stabili dalla Legge e dal principio 4/4 sopra indicati, si conferma anche per il 2017 che nessuno degli Enti, organismi strumentali, aziende, società controllate rientrano nell'elenco n.1 contenente il *Gruppo Amministrazione Pubblica*, in quanto non aventi le caratteristiche di cui al predetto principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2;

Denominazione	Natura giuridica	Controllata/ partecipata	Capitale sociale	Quota	Motivazione esclusione
BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	Partecipata	156.521.292,00	0,000019 %	Non rientrano negli organismi/enti di cui al principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2
GAL PORTA A LEVANTE S.C.A.R.L.	SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITA	Partecipata		0,50%	Non rientrano negli organismi/enti di cui al principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2

- rilevato l'assenza di Enti, organismi strumentali, aziende, società controllate nell'elenco n.1, anche nell'elenco n.2 non sono presenti Enti, organismi strumentali, aziende, società controllate da ricomprendere nel bilancio consolidato.

VISTI i preliminari pareri favorevoli in linea tecnica e contabile resi, ai sensi dell'art.49 c.1 del D.Lgs.267/00, dal dirigente dell'area economico-finanziaria;

Con voti unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. Di dare atto che risultano essere state individuate, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, con la loro completa esclusione così come a fianco di ciascuna indicato, con la conseguenza di non essere necessaria la redazione del bilancio consolidato, quali componenti del "Gruppo Comune di Aradeo", i seguenti organismi:

Denominazione	Natura giuridica	Controllata/ partecipata	Capitale sociale	Quota	Motivazione esclusione
BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	Partecipata	156.521.292,00	0,000019 %	Non rientrano negli organismi/enti di cui al principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2
GAL PORTA A LEVANTE S.C.A.R.L.	SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITA	Partecipata		0,50%	Non rientrano negli organismi/enti di cui al principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2

2. Di dare atto che nessuno dei predetti soggetti rientrato nel perimetro di consolidamento per le ragioni evidenziate in premessa e qui integralmente richiamate, fatta salva l'ulteriore verifica che verrà effettuata in sede di rendiconto 2018;
3. DICHIARARE, con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

*Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.*

IL SINDACO  
F.to Sig. Luigi ARCUTI

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dr.ssa Maria Rosaria PEDACI

---

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

*Dalla Residenza Comunale, li 11-09-2018*

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Anna Apollonio

---

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

[X] è stata pubblicata dal 11-09-2018, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69);

[X] è stata comunicata, con lettera n. 9615 in data 11-09-2018 ai signori Capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125, del D. Lgs. n. 267/2000;

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11-09-2018;

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000);

[ ] decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000);

*Dalla Residenza Comunale, li*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Gianni COLAZZO